



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. **278**

Del **21 dicembre 2017**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 18:15 nella sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta comunale regolarmente convocata per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.

Assessori Presenti (P) N. 5 e Assenti (A) N. 3

N	Nominativo	Funzione	P/A
1	MENESINI LUCA	SINDACO	P
2	AMADEI SILVIA MARIA	ASSESSORE	A
3	BANDONI PIER ANGELO	ASSESSORE	P
4	CECCHETTI FRANCESCO	ASSESSORE	A
5	CARMASSI ILARIA	ASSESSORE	P
6	FRANCESCONI MATTEO	ASSESSORE	P
7	FREDIANI SERENA	ASSESSORE	P
8	MICCICHE' LIA CHIARA	ASSESSORE	A

Assiste la sottoscritta dott.ssa MARINA SAVINI in qualità di SEGRETARIO GENERALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: Regolamento comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - Approvazione

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (recante nuovo Codice dei contratti pubblici), adottato in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché sul riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ha sostituito ed abrogato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 163/2006;

VISTI in particolare:

- l' art. 113 del sopraccitato decreto che introduce e disciplina gli incentivi per funzioni tecniche prevedendo testualmente che:

" 1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessarie per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni

aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, pur essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2";

- l'art. 102 comma 6 che prevede che *"per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico"*;

PRESO ATTO che la nuova disciplina prevista agli articoli 113 e 102 comma 6 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50:

- è entrata in vigore il 19 aprile 2016;
- rivede la filosofia di fondo dei precedenti incentivi, eliminando gli incentivi per i progettisti ed indirizzando i premi alle attività tecnico-burocratiche un tempo non contemplate (programmazione, procedure di gara, esecuzione dei contratti pubblici, verifica della conformità, ecc...);
- estende agli appalti di forniture e servizi la possibilità di partecipare alla ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- esclude dall'incentivo il personale di qualifica dirigenziale;
- fissa al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo il limite massimo individuale annuale dell'incentivo;

CONSIDERATO che in tempi recenti sono intervenute alcune pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti che hanno dettato specifici orientamenti interpretativi in materia di incentivi di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016 (si veda Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto deliberazione n. 353/2016; Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia parere 333/2016; Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Lombardia parere 184/2016);

PRECISATO che dai menzionati pareri della Corte dei Conti è emerso che:

- l'adozione del regolamento è condizione essenziale ai fini del legittimo riparto tra gli aventi diritto delle risorse accantonate sul fondo;
- la norma riconosce anche agli appalti di forniture e servizi l'incentivo previsto per funzioni tecniche;
- il compenso incentivante è strettamente legato alle attività previste dall'art. 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016;

DATO ATTO che l'Ufficio Gare, Contratti ed Affari legali congiuntamente all'Ufficio Edilizia Pubblica hanno redatto la bozza del nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, in coerenza con i citati orientamenti interpretativi in materia assunti dalle diverse Sezioni Regionali delle Corti dei Conti;

DATO ATTO inoltre che:

- in data 11 dicembre 2017 è stata trasmessa alla delegazione trattante di parte sindacale la bozza del nuovo Regolamento;
- in data 18 dicembre 2017 e 20 dicembre 2017 le delegazioni (pubblica e sindacale) hanno svolto il confronto sul precitato Regolamento siglando l'accordo definitivo in data 21 dicembre 2017;

VISTA la bozza di Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, allegata alla presente deliberazione, formandone parte integrante e sostanziale, e ritenuto la stessa meritevole di approvazione in quanto disciplina tutti gli aspetti della materia in modo esaustivo e corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione, secondo la predetta normativa;

DATO ATTO che in data 19.10.2017 è stato sottoscritto il contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente anno 2017 e che l'importo previsto per le funzioni tecniche risulta essere di € 72.000,00, previo parere favorevole del Revisore del Conti ed autorizzazione della Giunta Comunale n. 225 del 12.10.2017;

DATO ATTO inoltre che tale importo è da considerarsi il massimo attribuibile in quanto costituisce tetto di spesa all'interno del fondo delle risorse decentrate anno 2017;

PRECISATO altresì che l'erogazione di tale incentivo per gli esercizi futuri, dal 2018, sarà comunque collegata all'effettiva disponibilità finanziaria prevista nel bilancio corrente dell'Ente, oltre che ai limiti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa;

RITENUTO opportuno approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, rinviando ad un successivo provvedimento le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito degli orientamenti che verranno espressi dalle Sezioni regionali della Corte dei Conti;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espresso sulla presente proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore "Direzione Generale" attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore "Programmazione, Risorse Finanziarie e Tributi" poiché l'atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economica-patrimoniale dell'Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art 147 bis comma 1 del Dlgs n. 267/2000;

Con voti unanimi resi a scrutinio palese;

DELIBERA

- ❑ di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione;
- ❑ di approvare il Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- ❑ di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs.267/2000;
- ❑ di trasmettere il regolamento come sopra approvato a ciascun Settore dell'Ente, oltre che alle OO.SS. ed alle RSU;
- ❑ di pubblicare il regolamento sul sito web del Comune di Capannori nella sezione " Amministrazione Trasparente";
- ❑ di dare atto che l'importo massimo attribuibile per l'anno 2017 è di 72.000 euro, come risulta dal contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente anno 2017, siglato in data 19.10.2017;
- ❑ di specificare che l'erogazione di tale incentivo per gli esercizi futuri, dal 2018, sarà comunque collegata all'effettiva disponibilità finanziaria prevista nel bilancio corrente dell'Ente, oltre che ai limiti previsti dalla contrattazione decentrata integrativa.

Con successiva votazione, unanime e favorevole rilevata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

DELIBERA, ALTRESÌ

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa MARINA SAVINI

IL SINDACO
LUCA MENESINI